



**REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI PER LE PROCEDURE DI
MOBILITA'ESTERNA**

(approvato con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 153 del 21 settembre 2011)

Indice

Art.1 – *Ambito di applicazione*

Art.2 – Condizioni preliminari per l’attivazione della mobilità volontaria esterna

Art.3 – Procedure

Art.4 – Requisiti

Art.5 – Contenuto della domanda

Art.6 – Selezione

Art.7 – Criteri di valutazione

Art.8 – Trasferimento

Art.9 – Mobilità obbligatoria e mobilità per compensazione

Art.10 - Entrata in vigore

Art.1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle previsioni contenute nell'art.30 del D.Lgs. n. 165/2001: "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse". Ai fini del presente regolamento tale passaggio è denominato come **"Mobilità volontaria esterna"**
2. Per "mobilità volontaria esterna", si intende il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, mediante cessione del relativo contratto di lavoro, attivata a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Art.2 – Condizioni preliminari per l'attivazione della mobilità volontaria esterna

1. La Giunta Provinciale nella programmazione del fabbisogno del personale può prevedere la copertura di posti vacanti in organico, con assunzioni a tempo indeterminato, a tempo pieno o part-time, attraverso la mobilità volontaria esterna.
2. Le procedure di mobilità volontaria di cui all'art.30 del D.Lgs. n. 165/2001 sono obbligatoriamente attivate prima di procedere con concorso per l'accesso dall'esterno.
3. Prima di procedere all'espletamento di qualsiasi procedura per la copertura di posti vacanti in organico (**sia concorsi che mobilità**), dovrà essere attivata una procedura di mobilità diretta a favore dei dipendenti di ruolo di altre Amministrazioni che siano in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Provincia di Taranto e che ne facciano espressa richiesta.

Art.3 – Procedure

1. La copertura di posti, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, potrà avvenire mediante emanazione di apposito Bando da pubblicizzare per almeno 30 giorni sul sito istituzionale dell'Ente, ai Centri per l'Impiego del territorio provinciale e all'Albo Pretorio.
2. Il bando dovrà contenere:
 - a) la categoria ed il profilo del posto da coprire
 - b) i requisiti generali e specifici richiesti per il posto da coprire
 - c) la modalità di presentazione della domanda
3. Non saranno prese in esame le eventuali domande di mobilità pervenute alla Provincia di Taranto in data anteriore all'indizione del bando

Art.4 – Requisiti

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla mobilità di cui trattasi i dipendenti che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando e che
 - siano in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (pieno o part-time), presso Pubbliche Amministrazioni appartenenti all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, con posizione equivalente anche per profilo e tipologia di mansione;
 - siano in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al posto da ricoprire. Non è consentita la partecipazione di dipendenti che pur essendo inquadrati nella medesima categoria contrattuale del posto da ricoprire non siano in possesso dello specifico titolo di studio richiesto dall'esterno;

- siano in possesso, per il trasferimento in mobilità volontaria, dell'autorizzazione dell'Ente di appartenenza
- siano in possesso dell'idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto della selezione;
- non siano incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione superiore alla censura, negli ultimi 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando;
- non abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato
- non siano stati interdetti o sottoposti a misure che per legge escludono l'accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni

Art.5 – Contenuto della domanda

1. La domanda di mobilità volontaria esterna deve contenere:
 - i dati personali
 - l'indicazione della Pubblica Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio;
 - la Categoria e la posizione economica di inquadramento;
 - il profilo professionale e l'anzianità di servizio nella specifica Categoria e profilo professionale richiesto dal bando;
 - il titolo di studio posseduto;
 - il curriculum dettagliato illustrativo del possesso di ulteriori requisiti e titoli posseduti, nonché delle attività effettivamente svolte all'interno della Pubblica Amministrazione;
 - il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza al trasferimento per mobilità volontaria del dipendente;
 - la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante di non essere incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione, negli ultimi 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando
 - la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato
 - la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che per legge escludono l'accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni
 - la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, degli eventuali procedimenti penali in corso
2. Il Settore Personale potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni alle istanze pervenute.

Art.6 – Selezione

1. Le domande di mobilità volontaria, saranno esaminate dal Settore Personale che verificherà l'ammissibilità alla luce dei requisiti richiesti. Il Settore Personale potrà, in sede di istruzione del procedimento, richiedere chiarimenti ed integrazioni della domanda presentata. Se entro i termini assegnati, non verranno forniti i chiarimenti e/o le integrazioni richieste, il candidato verrà escluso dalla selezione.
2. I richiedenti, le cui domande siano state ammesse, saranno convocati, tramite avviso sul sito internet di questa Provincia di Taranto <http://www.provincia.ta.it> – [sezione concorsi](#), per sostenere un colloquio alla presenza di apposita Commissione. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non si procederà a diversa ed ulteriore comunicazione. La pubblicazione avviene almeno dieci giorni prima, presso la sede della Provincia di Taranto per sostenere un colloquio alla presenza di un'apposita Commissione.

3. La Commissione per la selezione dei candidati, nominata con Determinazione Dirigenziale del Settore Personale, è composta:
 - Presidente: il Dirigente del Settore cui verrà assegnata l'unità;
 - Componenti: da un Dirigente e/o Funzionario dell'Ente ovvero componente esterno all'Ente e se dipendente pubblico, di categoria almeno pari a quella del posto da coprire
4. E' garantita nell'ambito della Commissione di concorso, salva motivata impossibilità, la presenza di entrambi i generi.
5. Il colloquio avrà per oggetto oltre a tematiche attinenti alle attività da svolgere, l'accertamento delle principali caratteristiche psicoattitudinali e motivazionali.

Art.7 – Criteri di valutazione

1. La Commissione ha a disposizione per la valutazione dei candidati 30 punti, di cui 10 per il curriculum e 20 riservati al colloquio.
2. La Commissione per la valutazione del curriculum di ogni singolo candidato ha a disposizione 10 punti da suddividere, anche in base alla categoria del posto da ricoprire, tra:
 - a) anni di servizio, oltre a quelli richiesti per accedere alla selezione, nella stessa categoria e profilo del posto da ricoprire;
 - b) incarichi superiori o equipollenti in aree diverse da quelle del posto da ricoprire;
 - c) titoli di studio diversi o superiori a quello richiesto dal posto da ricoprire, master, stage, corsi di formazione, abilitazioni, idoneità, pubblicazioni..
3. Il colloquio, effettuato dalla Commissione selezionatrice, è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire.
4. La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
 - a) preparazione professionale specifica;
 - b) grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
 - c) conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro.
5. I criteri e le modalità di espletamento del colloquio sono stabilite dalla Commissione prima dell'inizio dello stesso e debbono essere tali da assoggettare i candidati ad interrogazioni che, pur nel variare delle domande, richiedano a tutti i concorrenti un livello oggettivamente uniforme ed equilibrato di impegno e di conoscenze.
6. Per ciascun concorrente, concluso il colloquio dallo stesso sostenuto, la Commissione procede alla valutazione ed attribuisce il voto, costituito dalla media dei voti assegnati da ciascun Commissario. Il voto è registrato in apposito elenco tenuto dal Segretario, nel quale a fianco del nome del concorrente egli scrive, in cifre ed in lettere, la votazione attribuita che sarà affissa nella sede degli esami. Alla fine del colloquio la Commissione comunica al candidato il voto ottenuto nella prova. La prova orale si intende superata ove il concorrente abbia ottenuto una valutazione minima di almeno 14/20.

7. Particolari ausili e tempi aggiuntivi sono garantiti alle persone portatrici di handicap, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8. Dopo le valutazioni dei curricula e del colloquio la Commissione formula la graduatoria di merito, ottenuta sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio.
9. A parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età.
10. La Commissione trasmette all'Ufficio personale i verbali dei propri lavori nonché tutto il materiale relativo alla procedura selettiva.
11. Il Dirigente del Settore Personale procede, quindi, con proprio Atto, all'approvazione dei verbali e della graduatoria nonché alla pubblicazione della stessa all'albo pretorio on-line e sul sito internet dell'Ente; tale pubblicazione ha valore di notifica. Dalla suddetta pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative. La graduatoria della selezione esaurisce i suoi effetti con la copertura del posto vacante ai fini della quale è stata esperita la procedura di mobilità esterna.

Art.8 – Trasferimento

1. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, il Dirigente del Settore Personale comunica all'Amministrazione di appartenenza il nominativo del lavoratore che ha acquisito titolo al trasferimento presso la Provincia di Taranto, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di predisporre i dovuti provvedimenti e invita l'interessato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
2. Il candidato che, senza giustificato motivo, non sottoscrive si presenta all'invito, si considera rinunciatario. In tal caso, il Dirigente del Settore Personale individua, nell'ambito della graduatoria approvata e, seguendo l'ordine della stessa, il nuovo lavoratore che ha titolo al trasferimento presso la Provincia di Taranto.
3. Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse non comporta l'estinzione del precedente rapporto di lavoro, ma solo la continuazione dello stesso con un nuovo datore di lavoro. Il rapporto di lavoro, infatti, non subisce alcuna interruzione ma, così come originariamente costituito, semplicemente prosegue con il nuovo e diverso datore di lavoro pubblico e cioè l'ente di destinazione, con conseguente conservazione, al dipendente stesso, sia dell'anzianità sia del trattamento economico in godimento, al momento del trasferimento.
4. Se il dipendente che si trasferisce per mobilità, a seguito di passaggio diretto tra amministrazioni diverse, non ha superato ancora il periodo di prova, dovrà completare il suddetto periodo di prova presso il nuovo datore di lavoro (mentre i dipendenti che lo hanno già completato, prima del trasferimento, non devono ripeterlo)
5. All'atto dell'assunzione, la Provincia di Taranto provvederà ad acquisire dall'amministrazione di appartenenza, in copia conforme, gli atti essenziali contenuti nel fascicolo personale del dipendente.

Art.9 – Mobilità obbligatoria e mobilità per compensazione

1. E' facoltà della Provincia consentire il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse, attivata da due dipendenti interessati, nel caso in cui trattasi di dipendenti aventi il medesimo profilo professionale e posizione giuridica e categoria di inquadramento, non incidendo tale operazione né sull'ammontare delle spese di personale dei due Enti, nel rispetto

dei contenuti dei contratti nazionali (CCNL 268/87 – art. 6, comma 20) e dei provvedimenti normativi di rango governativo (DPCM 5 agosto 1988, n.325, art.7). Le domande degli interessati alla mobilità incrociata potranno essere prese in considerazione solo se rispondenti a specifiche esigenze della Provincia di Taranto e sempre ch gli interessati presentino contestuale domanda di trasferimento, motivata e documentata, previo relativo consenso delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

Art.10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, viene formalmente approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che ne dichiara l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 ed entra in vigore lo stesso giorno della sua adozione ed è pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito internet della Provincia di Taranto.